



Direzione: DIREZIONE

Area: ORGANIZZAZIONE UFFICI, SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO, CONFERENZE DI SERVIZI

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00049 del 15/01/2026

Proposta n. 68 del 13/01/2026

Oggetto:

Approvazione dello schema di Convenzione tra il Comune di Cottanello e l'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 23 del CCNL Enti Locali 16.11.2022, per l'utilizzo da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio del dipendente Dott. A. Saulli per l'annualità 2026.

Proponente:

Estensore	TOZZI PAOLA ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	TOZZI PAOLA ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione tra il Comune di Cottanello e l'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 23 del CCNL Enti Locali 16.11.2022, per l'utilizzo da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio del dipendente Dott. A. Saulli per l'annualità 2026.

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n.199, concernente *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”*, ed in particolare l'art. 1, comma 590, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 *decies*, in ragione del quale *“lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026”*, l'art. 1, comma 570, in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art.1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2026, e dell'art.1, comma 571, in forza del quale *“(...) il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è automaticamente prorogato fino alla data di cui al comma 570, salva espressa rinuncia degli interessati”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, all'ing. Luca Marta, direttore della Direzione regionale *“Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica”*, in ragione della comprovata esperienza professionale maturata nel settore, nonché delle competenze in materia già comprese nella declaratoria di funzioni della Direzione regionale cui è preposto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23 giugno 2025, recante: Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale *“Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica”*;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30/06/2025, recante: *“Delega all'Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio*

delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 27/03/2025, rettificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 16/10/2025, con la quale il Comune di Cottanello ha provveduto ad esprimere la propria disponibilità alla predetta richiesta e ad approvare lo schema di convenzione per l'utilizzo, da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio, del Dott. A. Saulli attraverso il ricorso all'istituto dello “scavalco condiviso”, ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali sottoscritto il 16.11.2022;

VISTA la determinazione n. A02293 del 28/10/2025 recante:” Approvazione dello schema di Convenzione tra il Comune di Cottanello e l'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 23 del CCNL Enti Locali 16.11.2022, per l'utilizzo, da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio, del Dott. A. Saulli attraverso il ricorso all'istituto dello "scavalco condiviso”;

VISTA la determinazione della Direzione regionale Personale, Enti Locali e Sicurezza n. G15054 del 12/11/2025 con la quale si autorizza l'assegnazione temporanea del dott. A. Saulli, dipendente del Comune di Cottanello, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, dal 15 novembre al 31 dicembre 2025, con possibilità di eventuale proroga;

CONSIDERATA la necessità di continuare ad avvalersi dello scavalco condiviso del dipendente citato per l'anno 2026, con nota prot. n. 1230929 del 15/12/2025, l'Ufficio speciale ricostruzione Lazio ha chiesto al Comune di Cottanello il rinnovo della disponibilità all'utilizzo congiunto del Dott. Saulli per 18 ore settimanali, ai sensi dell'art.23 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, e secondo le modalità stabilite nella citata Convenzione sottoscritta in data 30 ottobre 2025;

PRESO ATTO che, il Comune di Cottanello, con nota protocollo n. 1264108 del 24/12/2025, ha trasmesso la deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 24/12/2025 con la quale ha autorizzato la proroga all'utilizzo temporaneo del Dott. Saulli per l'annualità 2026, nell'ambito della convenzione in essere tra il Comune di Cottanello e l'Ufficio speciale ricostruzione Lazio, alle medesime condizioni già stabilite;

VISTA la proroga della Convenzione sottoscritta in data 12 gennaio 2026, ai sensi dell'art.23 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, dal Comune di Cottanello e dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio per l'utilizzo congiunto di risorse umane;

DATO ATTO che la regolamentazione del predetto “scavalco condiviso” verrà disciplinata come da schema di convenzione che si allega al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ai fini della sua applicazione;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione del suddetto schema di convenzione tra il Comune di Cottanello e l'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di prendere atto delle note del Comune di Cottanello, acquisite agli atti dell'ufficio con protocollo n. 1264108 del 24/12/2025 e n. 22571 del 12/01/2026, e della deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 24/12/2025 con la quale si autorizza la proroga all'utilizzo temporaneo del Dott. Saulli per l'annualità 2026, nell'ambito della convenzione in essere tra il Comune di Cottanello e l'Ufficio speciale ricostruzione Lazio;

- 2) di approvare il nuovo schema di convenzione stipulata con il Comune di Cottanello, allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, alle medesime condizioni già stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 16/10/2025, aggiornando la data della stessa fino al 31/12/2026, con possibilità di ulteriore proroga in caso di differimento *ex lege* del termine di durata dello stato di emergenza;
- 3) di prevedere che l'utilizzo del Dott. A. Saulli in regime di scavalco decorrerà dal 01/01/2026 sino al 31/12/2026, con possibilità di proroga in caso di differimento *ex lege* del termine di durata dello stato di emergenza;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al Comune di Cottanello e alle Aree competenti della Direzione regionale Personale, Enti locali e Sicurezza;
- 5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni trenta.

Il Direttore
Ing. Luca Marta

Copia

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DI PERSONALE AI SENSI ART. 23 DEL CCNL
2019/2021**

TRA

Il **Comune di Cottanello** (Codice fiscale 00100630573), con sede in Via Umberto I, 5, 02040 Cottanello (RI), rappresentato dal Responsabile del Settore Amministrativo dott. Daniel Velasco Del Campo;

E

La Regione Lazio - Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 (Codice fiscale 90076740571), con sede in Via F. Sabino, 27-02100 Rieti (RI), rappresentato nel presente atto dal Direttore ad Interim Ing. Luca Marta nato a Rocca S. Stefano (Roma) il 17/09/1966, domiciliato, per la carica ricoperta, presso la sede dell'Ufficio speciale suddetto

** ** *

VISTA la nota dell'ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 acquisita al prot. comunale n. 707 del 04/02/2025 avente ad oggetto la richiesta d'utilizzo condiviso del dipendente Dr. Saulli A. nella quale veniva richiesto "...l'Istituto che si intende utilizzare è lo scavalco condiviso, attraverso apposita Convenzione che preveda la disponibilità del funzionario fino a 18 ore settimanali e la possibilità da parte di codesto Ente di anticipare le somme riferite alla retribuzione accessoria, per un valore previsto dal contratto decentrato regionale vigente pari a € 14.952,92 annui oneri compresi, da commisurare all'entità di lavoro effettivamente svolto a favore dello scrivente Ufficio. Tali somme saranno rimborsate dalla Regione Lazio con spesa a carico dell'Ufficio speciale ricostruzione." Inoltre "...potranno altresì essere oggetto di rimborso le somme relative a straordinari e buoni pasto, nonché ad eventuali maggiorazioni riconosciute sul valore della retribuzione accessoria a fronte di progetti speciali realizzati dall'Ufficio";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 103/2025, con la quale il Comune di Cottanello ha espresso il nulla osta alla proroga dell'autorizzazione all'utilizzo temporaneo, nella forma dello scavalco condiviso, del dipendente A. Saulli presso la Regione Lazio – Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016, confermando le medesime condizioni previste nella convenzione approvata con deliberazione di Giunta n. 68/2025 e aggiornando la durata della stessa fino al 31 dicembre 2026;

PRESO ATTO che il dott. A. Saulli ha prestato il suo consenso a ricoprire tale incarico e il comune di Cottanello ha manifestato il proprio assenso autorizzando l'utilizzo del proprio dipendente a prestare attività lavorativa presso l'ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016, mediante l'istituto dello scavalco condiviso, attraverso apposita Convenzione che preveda la disponibilità del funzionario fino a 18 ore settimanali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente accordo ha per oggetto l'utilizzazione da parte dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016, della Regione Lazio, del Dr. Saulli A. , dipendente del comune di Cottanello, ex. cat. D/D1, per lo svolgimento funzioni imputabili all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione prevalentemente in ambito contabile.
2. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

Art. 2 – Durata

La presente convenzione avrà decorrenza a partire dalla sottoscrizione e fino al 31.12.2026, salvo eventuale proroga.

Art. 3 – Tempo di lavoro e tutele del dipendente

Il dipendente presterà c/o l'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016, della Regione Lazio, un tempo di lavoro pari a 18 ore settimanali nel seguente modo:

1. La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel comune di Cottanello per tre giorni a settimana (di cui lunedì e giovedì), mantenendo il coordinamento di funzioni e il raccordo con l'attività degli altri dipendenti del comune medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli enti interessati.
2. L'orario di lavoro settimanale sono le n.36 ore settimanali, sommando le prestazioni svolte presso il l'ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 ed il Comune di Cottanello.
3. Al lavoratore dovrà essere garantito un periodo di riposo giornaliero e settimanale, così come previsto dall'attuale disciplina normativa e contrattuale, tenuto conto dell'impegno presso i due enti.

Art. 4 – Titolarità del rapporto e Rapporti finanziari

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il comune di Cottanello a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenza per malattia, permessi, congedi, aspettative ecc.) verificate le esigenze di entrambi gli enti e sentito l'interessato.

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri;
2. La spesa relativa al trattamento economico sarà ripartita in rapporto diretto alle ore lavorative prestate dal dipendente presso ciascun Ente e così per ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro dei dipendenti enti locali. Ai fini del calcolo della retribuzione, saranno applicati i livelli retributivi di posizione e di risultato definiti da ciascun Ente in proporzione al tempo di lavoro assegnato
3. Al dipendente si applicano integralmente le disposizioni contrattuali del comparto di riferimento. Nel periodo di durata della convenzione, il dipendente percepirà il trattamento economico previsto per la categoria di inquadramento D, dal vigente Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Funzioni Locali stipulato in data 22/11/2022, oltre incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo di prestazione oggetto della presente convenzione;

Art. 4 bis – Trattamento accessorio

1. Il Comune di Cottanello provvederà autonomamente alla corresponsione dell'intera retribuzione base e del solo trattamento accessorio riguardante l'ente di appartenenza sulla base della retribuzione prevista per la categoria di appartenenza e per le funzioni svolte.
2. Con riferimento al trattamento accessorio maturato per il servizio prestato presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio al dipendente sarà, inoltre, corrisposto il trattamento economico accessorio per un valore previsto dal contratto decentrato regionale vigente pari a € 11.000,00 annui oneri compresi. Tale somma è da intendersi per 12 mensilità e va parametrata all'orario di lavoro effettivamente svolto a favore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione.
3. Al dipendente potranno, altresì, essere corrisposte – a titolo di trattamento accessorio erogato per conto dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio - le somme relative a straordinari e buoni pasto, nonché ad eventuali maggiorazioni riconosciute sul valore della retribuzione accessoria a fronte di progetti speciali realizzati dall'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Lazio come di seguito quantificati sulla base di una presunta stima annuale:
 - Buoni pasto € 1.253,00;
 - Straordinario € 4.302,24;
 - Progetti speciali € 5.059,18;

4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 possono subire variazioni e trovano copertura nel fondo salario accessorio della Regione Lazio. Tali somme saranno comunicate e corrisposte al Comune di Cottanello dall'Ufficio Speciale Ricostruzione entro il 30 giugno e il 30 ottobre. Accertato l'avvenuto pagamento, il Comune di Cottanello procederà, entro il mese successivo, all'erogazione delle somme che l'Ufficio Speciale dovrà riconoscere al dipendente.
5. L'Ufficio Speciale Ricostruzione della regione Lazio si impegna, altresì, a rimborsare - entro i termini di cui al comma precedente - al Comune di Casaprota la quota parte della retribuzione base anticipata dall'ente di appartenenza.
6. Sono ascritte al singolo Ente le spese a questo specificamente imputabili per trasferte, partecipazione a convegni, giornate di studio o corsi di specializzazione o altre attività svolte per conto e nell'interesse di un singolo Ente

4 ter – Valutazione del dipendente

1. La valutazione della dipendente è effettuata sulla base della metodologia vigente presso il Comune di Cottanello per il lavoro svolto presso tale Ente e con la metodologia dell'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Lazio per l'attività svolta presso tale Ufficio. Gli Enti rendono, su richiesta, ogni informazione sul raggiungimento dei risultati nonché sui comportamenti organizzativi.

Art. 5 – Cause di scioglimento

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

1. per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
2. per scadenza naturale della presente convenzione, salvo proroga;
3. per richiesta espressa del dipendente con un preavviso di almeno quindici giorni;
4. per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
5. per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 15 giorni da parte dell'ente recedente.

Art. 6 – Riservatezza e trattamento dati personali

Le parti dichiarano che i dati personali verranno trattati per le finalità connesse alle attività relative all'esecuzione della presente convenzione e che il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy.

Art. 7 – Norme finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione viene fatto riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della tabella allegato "B" del DPR 642/72 il presente atto è esente da imposta di bollo e ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DPR 131/86 soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

LA REGIONE LAZIO
Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016
Ing. Luca Marta

IL COMUNE
DI COTTANELLO
Dott. Daniel Velasco Del Campo